

Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 13 giugno 2008¹ sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN),

ordina:

Sezione 1: Ammontare totale della copertura

Art. 1 In generale
(art. 8 cpv. 2 LRCN)

L'ammontare totale della copertura è di 1200 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

- a. per le centrali nucleari;
- b. per il deposito intermedio Würenlingen;
- c. per ciascun trasporto di:
 1. combustibili nucleari irradiati, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg
 2. prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg.

Art. 2 Ammontare totale ridotto
(art. 8 cpv. 3 LRCN)

¹ L'ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

- a. per gli impianti di ricerca nucleare;
- b. per il deposito intermedio federale.

² Tale ammontare della copertura vale anche se due o più dei succitati impianti sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare conformemente all'articolo 2 lettera a LRCN.

RS

¹ RS 732.44

³ L'ammontare totale della copertura è di 80 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio, per ciascun trasporto di sostanze nucleari che non rientra nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c, numeri 1 e 2.

Sezione 2: Copertura privata

Art. 3 Composizione della somma di copertura

La somma di copertura prevista nel contratto concluso conformemente all'articolo 9 capoverso 1 LRCN si compone di un importo di base e di un importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

Art. 4 Importi di base

¹ L'importo di base è di un miliardo di franchi svizzeri:

- a. per le centrali nucleari;
- b. per il deposito intermedio Würenlingen;
- c. per ciascun trasporto di
 1. combustibili nucleari irradiati, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg
 2. prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg.

² Convertito in euro, tale importo di base deve ammontare almeno a 700 milioni, altrimenti va aumentato di conseguenza.

³ L'importo di base ammonta a 80 milioni di euro per ciascun trasporto di sostanze nucleari che non rientra nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c, numeri 1 e 2.

⁴ L'importo di base ammonta a 70 milioni di euro:

- a. per gli impianti di ricerca nucleare;
- b. per il deposito intermedio federale.

Art. 5 Importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio

L'importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio corrisponde al 10 per cento dell'importo di base.

Art. 6 Costi coperti

¹ Oltre ai danni nucleari, l'importo di base comprende i costi delle perizie extragiudiziarie, le spese ripetibili della parte lesa e le spese di salvataggio secondo l'articolo 70 della legge federale del 2 aprile 1908² sul contratto di assicurazione.

² RS 221.229.1

² L'importo per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio copre in particolare le seguenti spese:

- a. le spese ripetibili dell'esercente dell'impianto nucleare;
- b. le spese processuali, le spese di arbitrato e le spese di conciliazione extra-giudiziale;
- c. i costi dei provvedimenti per assicurare le prove (art. 20 LRCN).

Art. 7 Rischi esclusi dalla copertura

(art. 9 cpv. 4 LRCN)

¹ Il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura alla parte lesa conformemente agli articoli 4 e 5:

- a. i danni nucleari causati da fenomeni naturali straordinari o eventi bellici;
- b. i danni nucleari
 1. che superano il 50 per cento delle somme di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5, e
 2. che sono causati da atti terroristici, o
 3. che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;
- c. le pretese non fatte valere entro 10 anni dall'evento pregiudizievole o alla fine di un'influenza prolungata;
- d. le pretese non fatte valere entro 20 anni dalla perdita, dal furto o dall'abbandono del possesso di sostanze nucleari.

² Il fornitore della copertura privata può escludere dalla copertura alla parte lesa conformemente agli articoli 4 e 5 i danni e le spese menzionati appresso qui di seguito se, complessivamente, superano il 50 per cento delle somme di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5:

- a. il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numero 4 della Convenzione di Parigi³;
- b. il mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numero 5 della Convenzione di Parigi;
- c. il costo delle misure preventive ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numero 6 della Convenzione di Parigi nella misura in cui riguardano le lettere a e b.

Sezione 3: Copertura della Confederazione

³ RS ... (FF 2007 5027)

Art. 8 Contributi per centrali gli impianti nucleari

(art. 12 LRCN)

¹ Il calcolo dei contributi che l'esercente di un impianto nucleare deve versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dall'impianto è disciplinato negli allegati 1 e 3.

² I contributi da versare per l'anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre.

Art. 9 Contributi per i trasporti di sostanze nucleari

(art. 12 LRCN)

¹ Il calcolo dei contributi per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato negli allegati 2 e 3.

² L'Ufficio federale dell'energia (UFE) stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale.

³ Nella stima provvisoria dei contributi, l'UFE distingue fra sostanze nucleari ai sensi dell'articolo 1 lettera c e sostanze nucleari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3.

⁴ L'UFE calcola i contributi definitivi al termine dell'esercizio annuale. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o riscosse successivamente.

Art. 10 Obbligo di notifica

¹ Per gli impianti nucleari, i fornitori della copertura privata notificano all'UFE al più tardi entro il 15 novembre di ogni anno i premi per l'anno successivo per la copertura privata secondo la legge.

² Per i trasporti di sostanze nucleari, i fornitori della copertura privata notificano all'UFE:

- a. al più tardi entro il 31 gennaio:
 1. per ogni esercente di impianti nucleari, i premi della copertura privata ai sensi della legge accumulati nell'esercizio annuale trascorso;
 2. il numero di trasporti assicurati da tale esercente nell'esercizio annuale trascorso;
- b. al più tardi entro il 15 novembre:
 1. per ogni esercente di impianti nucleari, i premi della copertura privata ai sensi della legge stimati per l'anno successivo;
 2. il numero di trasporti che si presume saranno effettuati da tale esercente l'anno successivo.

³ Nella notifica di cui al capoverso 2 sono indicati separatamente le sostanze nucleari ai sensi dell'articolo 1 lettera c e le sostanze nucleari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3.

Art. 11 Valuta e scadenza

¹ L'UFE riscuote i contributi in franchi svizzeri.

² I contributi sono pagabili al più tardi 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione che ne stabilisce l'importo.

Art. 12 Pretese nei confronti della Confederazione

¹ Le pretese di prestazioni della Confederazione vanno fatte valere presso l'UFE.

² L'UFE può incaricare del trattamento di tali pretese l'Amministrazione federale delle finanze o, con il consenso di quest'ultima, i fornitori della copertura privata.

Sezione 4: Trasporti su territorio svizzero**Art. 13** Importazione ed esportazione

¹ L'esercente di un impianto nucleare svizzero risponde per i danni nucleari derivanti dal trasporto di sostanze nucleari da o verso un impianto nucleare svizzero, sempre che tali sostanze si trovino su territorio svizzero nel momento in cui accade l'incidente nucleare.

Art. 14 Transito

¹ Per trasportare sostanze nucleari attraverso la Svizzera, l'esercente di un impianto nucleare estero deve concludere con un assicuratore o con un altro garante un contratto a copertura degli importi di cui all'articolo 4 capoversi 1 lettera c, 2 e 3 e all'articolo 5 della legge.

² L'esercente di un impianto nucleare estero deve inoltre fornire la prova che dispone di un'assicurazione o di un'equivalente garanzia finanziaria di altro genere per i danni nucleari coperti ai sensi degli articoli 10 e 11 LRCN (art. 3 cpv. 3 LRNC).

Art. 15 Trasporti esclusivamente all'interno del territorio svizzero

Se il trasporto di sostanze nucleari avviene esclusivamente all'interno del territorio svizzero, il certificato secondo l'articolo 4 lettera d della Convenzione di Parigi⁴ non è necessario.

Sezione 5: Fondo per danni nucleari**Art. 16** Forma giuridica

Il Fondo per danni nucleari (Fondo) non ha la personalità giuridica ma è finanziariamente autonomo.

⁴ FF 2007 5027

Art. 17 Entrate e uscite

¹ Vengono accreditati al Fondo:

- a. i contributi versati dalle persone civilmente responsabili (art. 8 e 9);
- b. gli interessi (art. 18 cpv. 1);
- c. le pretese di regresso della Confederazione secondo l'articolo 18 LRCN.

² Vengono addebitati al Fondo:

- a. le prestazioni di cui agli articoli 10 e 11 LRCN;
- b. le spese amministrative, comprese le spese di liquidazione dei danni secondo l'articolo 10 capoverso 2 LRCN;
- c. gli interessi secondo l'articolo 18 capoverso 2.

³ Le entrate e le uscite del Fondo non figurano nel conto finanziario della Confederazione.

Art. 18 Interessi e anticipi

¹ La Confederazione paga interessi sul patrimonio del Fondo.

² Se necessario la Confederazione può accordare al Fondo anticipi che fruttano interesse e vanno rimborsati.

Art. 19 Amministrazione e verifica

¹ L'UFE amministra il Fondo. Ne pubblica il conto annuale, il bilancio e lo stato patrimoniale.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) incarica un servizio di controllo indipendente di verificare il conto annuale del Fondo. Il rapporto di tale società è trasmesso alle persone assoggettate al pagamento di contributi.

³ Possono fungere da servizio di controllo solamente le persone e le imprese di revisione abilitate quali periti revisori dall'autorità di sorveglianza federale ai sensi della legge del 16 dicembre 2005⁵ sui revisori.

⁴ È fatta salva la vigilanza finanziaria esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 1967⁶ sul Controllo delle finanze.

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 20** Servizio competente

L'UFE è il servizio competente secondo l'articolo 31 capoverso 2 LRCN.

⁵ RS 221.302; RU 2007 3971

⁶ RS 614.0

Art. 21 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'ordinanza del 5 dicembre 1983⁷ sulla responsabilità civile in materia nucleare è abrogata.

² L'ordinanza del 10 dicembre 2004⁸ sull'energia nucleare è modificata come segue:

art. 15 cpv. 2 frase introduttiva e lett. h e i (nuove)

² La documentazione deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione della domanda, in particolare i dati concernenti:

- h. l'esercente civilmente responsabile di un impianto nucleare (art. 2 lett. b della legge federale del 13 giugno 2008⁹ sulla responsabilità civile in materia nucleare);
- i. la prova della copertura secondo gli articoli 1 lettera b e 2 capoverso 3 dell'ordinanza del [data]¹⁰ sulla responsabilità civile in materia nucleare.

Art. 22 Disposizione transitoria

¹ Per l'anno in cui la presente ordinanza entra in vigore, la notifica di cui all'articolo 10 capoverso 1 deve essere effettuata entro due mesi dall'entrata in vigore.

² L'UFE fissa i contributi di cui all'articolo 8 entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al capoverso 1.

³ Per l'anno in cui viene effettuato il primo trasporto di sostanze nucleari dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i contributi di cui all'articolo 9 vengono fissati nel primo trimestre dell'anno successivo. Non viene effettuata alcuna stima provvisoria né alcuna riscossione dei contributi ai sensi dell'articolo 9 capoversi 2 e 3.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il []

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁷ RU **1983** 1898, **1985** 1981, **1987** 1484, **1990** 1718, **1996** 3119, **1997** 2497, **2000** 1033, **2001** 322, **2002** 4210, **2003** 2478, **2007** 4477 n. IV 21

⁸ RS **732.11**

⁹ RS **732.44**

¹⁰ RS **732.441**

Allegato 1
(art. 8 cpv. 1)

Centrali nucleari e deposito intermedio Würenlingen

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dalle centrali nucleari e dal deposito intermedio Würenlingen sono calcolati come segue:

Contributo alla Confederazione =

$$\left(\frac{(L_1 - L_0) \times p^{Parte1} + L_1 \times p^{Parte2} + (L_1 - L_{Inf}) \times p^{Parte3} + (L_1 - L_{inf}^V) \times p^{Parte4}}{(1 - S_{Conf})} \right) - P_A$$

dove:

- S_{Conf} = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- L_1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione. Questo importo corrisponde all'ammontare totale della copertura secondo l'articolo 1 (1200 milioni di euro);
- L_0 = limite minimo Parte 1. Questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 e l'articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro);
- L_{Inf} = sottolimito inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici. Questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1 (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro);
- L_{inf}^V = sottolimito inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati. Questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1 (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro);
- p^{Parte1} = probabilità di accadimento di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro);
- p^{Parte2} = probabilità di accadimento di un danno nucleare escluso completamente dalla copertura privata;
- p^{Parte3} = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2, è coperto dal fornitore della copertura privata fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro);

p^{Parte4} = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 3, è coperto dal fornitore della copertura privata fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro);

P_A = premio per la copertura del danno nucleare secondo l'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4 – 6 della Convenzione di Parigi garantita complessivamente dal fornitore della copertura privata fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.

Allegato 2
(art. 9 cpv. 1)

Trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati da trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg sono calcolati come segue:

Contributo alla Confederazione =

$$\begin{aligned} & \frac{(L_1 - L_0) \times q^{Parte1}}{1 - S_{Conf}} + \frac{L_1 \times q^{Parte1 \times 4}}{1 - S_{Conf}} \times \left(\frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte2}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte2}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte2}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte2}} \right)^{-1} \\ & + \frac{(L_1 - L_{Inf}) q^{Parte1 \times 4}}{1 - S_{Conf}} \times \left(\frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte3}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte3}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte3}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte3}} \right)^{-1} \\ & + \frac{(L_1 - L_{inf}^V) \times q^{Parte1 \times 4}}{1 - S_{Conf}} \times \left(\frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte4}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte4}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte4}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte4}} \right)^{-1} - P_C \end{aligned}$$

dove:

- S_{Conf} = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- L_1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione. Questo importo corrisponde all'ammontare totale della copertura secondo l'articolo 1 (1200 milioni di euro);
- L_0 = limite minimo Parte 1. Questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 e l'articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro);
- L_{Inf} = sottolimito inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici. Questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1 (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro);
- L_{inf}^V = sottolimito inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati. Questo im-

porto corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1 (500 milioni di franchi o 350 milioni di euro);

- p_{CN}^{Parte1} = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro);
- p_{CN}^{Parte2} = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera escluso completamente dalla copertura privata;
- p_{CN}^{Parte4} = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;
- q^{Parte1} = probabilità di accadimento, nell'ambito del trasporto di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro);
- P_C = premio per la copertura di danni nucleari ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4 - 6 della Convenzione di Parigi, garantita dai fornitori della copertura privata fino a concorrenza del 50% dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a-c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.

Allegato 3
(art. 8 cpv. 1, art. 9 cpv. 1)

Impianti di ricerca nucleare, deposito intermedio federale e trasporti di sostanze nucleari che non rientrano nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c, numeri 1 e 2

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nucleare, dal deposito intermedio federale e dai trasporti di sostanze nucleari che non rientrano nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c, numeri 1 e 2 sono calcolati come segue:

Contributo alla Confederazione =

$$\frac{L_1 \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left(\frac{P_{CN1}^{Parte1}}{P_{CN1}^{Parte2}} + \frac{P_{CN2}^{Parte1}}{P_{CN2}^{Parte2}} + \frac{P_{CN3}^{Parte1}}{P_{CN3}^{Parte2}} + \frac{P_{CN4}^{Parte1}}{P_{CN4}^{Parte2}} \right)^{-1} \\ + \frac{L_1 \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left(\frac{P_{CN1}^{Parte1}}{P_{CN1}^{Parte4}} + \frac{P_{CN2}^{Parte1}}{P_{CN2}^{Parte4}} + \frac{P_{CN3}^{Parte1}}{P_{CN3}^{Parte4}} + \frac{P_{CN4}^{Parte1}}{P_{CN4}^{Parte4}} \right)^{-1}$$

dove:

S_{Conf} = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;

L_1 = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione. Questo importo corrisponde all'ammontare totale ridotto della copertura secondo l'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro);

P_{CN}^{Parte1} = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (1 miliardo di franchi o 700 milioni di euro);

P_{CN}^{Parte2} = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera escluso completamente dalla copertura privata;

P_{CN}^{Parte4} = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vengenti siano stati rispettati;

q^{Parte1} = probabilità di accadimento in un impianto di ricerca nucleare, nel deposito intermedio federale e nell'ambito di trasporti di sostanze nucleari che non rientrano nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c, numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a con-

correnza dell'ammontare totale ridotto di cui all'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e le spese riconosciute in giudizio.

